

Allegato “B” all’atto in data 7-10-2020 n. 73316/14721 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione “FNMPAY S.p.A.”.

Articolo 2) Sede della Società e degli organi sociali

- 2.1 La Società ha sede in Milano. La sede può essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione. Con le modalità e le formalità di legge il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, agenzie, sedi secondarie e filiali, sia in Italia sia all’estero.

Articolo 3) Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto sociale l’attività di prestazione del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. *h-septies*.1), n. 5) del TUB.
- 3.2 La prestazione di tale servizio è soggetta alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, ai sensi degli artt. 114-*sexies* e 114-*septies* del TUB; fino all’ottenimento di tale autorizzazione, pertanto, la Società, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, può compiere esclusivamente atti e operazioni, ivi incluse quelle aventi natura commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che siano propedeutici all’ottenimento dell’autorizzazione o, comunque, funzionali, necessari o anche solo opportuni per prestare il servizio di convenzionamento a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione in parola. La presente clausola 3.2 decadrà al momento in cui la Banca d’Italia avrà rilasciato l’autorizzazione predetta, con mandato agli amministratori per il deposito al Registro delle Imprese di testo di statuto in tal senso emendato.
- 3.3 Ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale di cui al precedente punto 3.1, la Società, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, può altresì prestare servizi operativi e servizi strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati nonché porre in essere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, consentite dalla normativa pro tempore vigente e ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie riservate ad altri soggetti.

- 3.4 La Società, ove ritenuto utile ai fini del miglior perseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti, può assumere, detenere, gestire partecipazioni e interessenze, in società ed enti, sia di diritto italiano che di diritto straniero.

Articolo 4) Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5) Domicilio dei soci

- 5.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6) Capitale sociale e azioni.

- 6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) ed è diviso in n. 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
- 6.2 Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.
- 6.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate, nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 6.4 Ai sensi dell'art. 2443 c.c., è attribuita agli amministratori - per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese – la facoltà di aumentare, anche in più volte, il capitale sociale mediante nuovi conferimenti, anche con eventuale sovrapprezzo, per l'importo di massimi nominali Euro 1.000.000,00 (un milione/00) e per massime n. 1.000.000 (un milione) azioni, da offrirsi in sottoscrizione ai soci a titolo di opzione anche in via scindibile e/o in più tranches.

Articolo 7) Conferimenti e finanziamenti

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, tempo per tempo vigenti.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Articolo 8) Trasferibilità delle azioni

- 8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9) Recesso

- 9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 9.2 Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10) Poteri dei soci

- 10.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria o straordinaria le materia ad essa riservate dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 11) Convocazione

- 11.1 L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi di cui all'art. 5.1 che precede, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso vengono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.
- 11.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito, o in Svizzera.
- 11.3 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- 11.4 Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 12) Intervento e voto

- 12.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.
- 12.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 12.3 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 13) Presidente e Svolgimento delle Assemblee

- 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia di quest'ultimo, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 13.2 Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge e dalle disposizioni anche regolamentari tempo per tempo vigenti.

Articolo 14) Maggioranze.

- 14.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 15) Verbalizzazione

- 15.1 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

- 15.2 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16) Organo amministrativo

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e da non più di 5 (cinque) membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. La nomina degli amministratori deve avvenire nel rispetto delle previsioni in materia di parità di genere tempo per tempo applicabili. Gli amministratori sono rieleggibili e il loro incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.2 Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. Si considerano come indipendenti gli Amministratori non esecutivi che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del TUB (in pendenza dell'entrata in vigore delle norme attuative di tale articolo, trovano applicazione i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.).
- 16.3 La sostituzione di taluno degli Amministratori nel corso dell'esercizio è regolata dalla legge, fermo il rispetto delle previsioni in materia di parità di genere tempo per tempo applicabili. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea senza indugio affinché provveda alla rinnovazione dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 16.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti dall'Assemblea. L'Assemblea può, altresì, stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale. Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 17) Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 17.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale e fatte salve le specifiche competenze demandate all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.
- 17.2 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria e le preventive autorizzazioni – ove necessarie – da parte delle competenti autorità di vigilanza, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie come anche previsto dall'art. 2.1 del presente Statuto, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 18) Presidente e organi delegati

- 18.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, designa tra i suoi membri un Presidente. Il Presidente promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario. Lo stesso non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo ove sia permesso dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 18.2 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare un Vice Presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché un Amministratore Delegato, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e di quanto previsto dalla normativa regolamentare tempo per tempo vigente, cui delegare funzioni di gestione, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
- 18.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare le deleghe medesime.
- 18.4 All'Amministratore Delegato spetta la funzione di gestione della Società, come definita e dettagliata dalla normativa tempo per tempo vigente ed entro i limiti delle deleghe e delle previsioni statutarie. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
- 18.5 Il Consiglio nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

- 18.6 Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare e/o revocare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti, determinandone i poteri e i compensi.

Art. 19) Direttore generale

- 19.1 Il direttore generale, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, esercita le sue funzioni in conformità alle deliberazioni del Consiglio.
- 19.2 Il direttore generale deve possedere i requisiti previsti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

Articolo 20) Deliberazioni del Consiglio

- 20.1 Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
- 20.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 20.3 La convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, a condizione che:
- (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 20.6 In riferimento a quanto occorso e deliberato in ogni singola riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario o dal notaio, ove previsto, ed iscritto nell'apposito libro dei verbali delle

riunioni del Consiglio di Amministrazione, che farà piena prova delle adunanze e delle deliberazioni consiliari, unitamente agli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente ed il segretario.

Articolo 21) Poteri di rappresentanza

- 21.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al Vice Presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
- 21.2 In caso di nomina di un Amministratore Delegato, allo stesso spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei propri poteri di gestione.
- 21.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22) Organo di controllo

- 22.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. La nomina dei sindaci effettivi e supplenti deve avvenire nel rispetto delle previsioni in materia di parità di genere tempo per tempo applicabili. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per audio/video conferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
- 22.2 I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro incarico. In caso di subentro di un sindaco supplente deve essere assicurato il rispetto, nell'organo effettivamente in carica, della parità di genere.

Articolo 23) Revisione legale dei conti

- 23.1 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 23.2 Il compenso del revisore legale dei conti o della società di revisione legale è stabilito dall'Assemblea ed è riferito all'intera durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24) Esercizi sociali e redazione del bilancio

- 24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 24.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 25) Dividendi

- 25.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.
- 25.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Articolo 26) Nomina dei liquidatori

- 26.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Firmato Andrea Angelo Gibelli

Firmato Filippo Zabban